CAMERA DEI DEPUTATI N. 3940-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **VEDOVATO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 luglio 1962 (*Stampato n. 1982*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MATTARELLA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BERTINELLI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(PRETI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 luglio 1962

—

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia

Presentata alla Presidenza il 12 luglio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. – Il Governo ellenico ha presentato una domanda di associazione alla C. E. E. - sulla base di un'unione doganale - l'8 giugno del 1959. La firma dell'Accordo di Associazione ha avuto luogo ad Atene il 9 luglio del 1961. Tutti gli altri Paesi membri della C. E. E. hanno ratificato l'Accordo eccetto l'Italia (la Germania Federale lo ha ratificato il 13 giugno).

2. – L'Accordo di Associazione prevede essenzialmente:

a) la creazione di un'unione doganale;

b) disposizioni particolari sui prodotti agricoli;

c) lo sviluppo di azioni comuni e l'adozione di misure di armonizzazione nei settori previsti dall'Accordo (armonizzazione delle agricolture, libera circolazione dei lavoratori; diritto di stabilimento; trasporti, regole di concorrenza; aiuti concessi dagli Stati; coordinamento delle politiche economiche; stabilità monetaria; liberalizzazione dei pagamenti e dei trasferimenti di capitali; coordinamento delle politiche economiche verso i Paesi terzi);

d) un aiuto finanziario per facilitare lo sviluppo accelerato dell'economia greca.

3. – *Funzionamento dell'unione doganale:* i prodotti C. E. C. A. non sono presi in considerazione dall'Accordo. Il disarmo tariffario dovrà essere realizzato nel corso di un periodo transitorio di dodici anni; tuttavia, per una serie di prodotti che rappresentano circa un terzo delle importazioni greche provenienti dalla Comunità (prodotti per i quali è stato ritenuto necessario un periodo più lungo di adattamento in quanto vengono fabbricati anche in Grecia) è stato previsto un regime di disarmo tariffario da realizzarsi in ventidue anni (si tratta di un lungo elenco contenuto nell'Allegato I del Trattato). Gli Stati membri della C. E. E., dal canto loro, estendono alla Grecia le riduzioni tariffarie già realizzate in applicazione al Trattato di Roma mentre le eventuali misure di accelerazione a Sei che fossero adottate dopo l'associazione della Grecia alla Comunità saranno estese alla Grecia solo nel caso che tale Paese compia uno sforzo parallelo le cui modalità saranno stabilite (all'unanimità) dal Consiglio di Associazione.

Il Consiglio di Associazione - che agisce sempre all'unanimità – può autorizzare la Grecia a concedere ai Paesi terzi (non associati e non membri della C. E. E.) contingenti tariffari a dazio ridotto e ciò per tener conto non solo di talune correnti commerciali che risultano da accordi bilaterali conclusi dalla Grecia con alcuni Paesi terzi ma anche per consentire al Governo ellenico di importare aiuti dagli Stati Uniti di America senza che i dazi della tariffa doganale comunitaria rendano meno efficace l'utilizzazione di tali aiuti.

L'Accordo di Associazione sancisce altresì il principio della *progressiva eliminazione delle restrizioni quantitative:* in un primo periodo tali restrizioni verrebbero mantenute ai livelli attuali; successivamente – attraverso un progressivo aumento dei contingenti – si dovrà giungere, alla fine di un periodo transitorio di ventidue anni, all'eliminazione di tutte le restrizioni quantitative tra la Grecia e la Comunità.

4. – *Disposizioni relative ai prodotti agricoli:* per i prodotti agricoli si applicano le regole generali dell'Accordo di Associazione con una serie di deroghe motivate:

a) dal fatto che il carattere particolare dell'agricoltura rende difficile applicare – senza alcuni adattamenti – le disposizioni valide per gli scambi dei prodotti industriali agli scambi dei prodotti agricoli;

b) dal fatto che l'associazione tra i Sei e la Grecia non deve costituire un ostacolo all'attuazione della politica agricola della C. E. E.;

c) dal fatto, infine, che è stato ritenuto necessario assicurare ad alcuni prodotti agricoli greci uno sbocco sul mercato comunitario onde consentire alla Grecia di importare, per questa via, un maggior numero di beni strumentali necessari a differenziare le produzioni greche esportabili.

Il regime speciale stabilito dall'Accordo di Associazione per i prodotti agricoli è fondato sul principio della progressiva armonizzazione della politica agricola della Comunità e della politica agricola ellenica, armonizzazione da attuarsi entro un periodo transitorio di ventidue anni. I prodotti agricoli sono quelli elencati nell'allegato II dell'Accordo.

Per i prodotti agricoli che presentano un interesse particolare per l'economia ellenica (allegato III: pesci, miele naturale, ortaggi, olive, legumi secchi, agrumi, fichi, uve, frutta fresche e secche, pepe, anice, radici di liquirizia, olî vegetali, succhi di frutta, tabacchi, ecc.) l'Accordo di Associazione (articolo 37) precisa che, anticipando l'armonizzazione delle politiche agricole (la politica agricola della Comunità si sta cominciando ad elaborare in questi mesi), le parti contraenti applicheranno tra loro un ritmo di disarmo tariffario di dodici anni. Tuttavia, per alcuni di tali prodotti, quali gli *agrumi*, l'*uva fresca* e le *pesche* (Protocollo n. 18), si sono rivelate indispensabili alcune limitazioni destinate ad attenuare il pericolo di perturbazioni sui mercati della Comunità. Nel caso che le esportazioni greche dei prodotti indicati verso la Comunità superino determinati quantitativi la Comunità, *su richiesta di uno degli Stati membri*, può adottare i provvedimenti atti ad eliminare le constatate perturbazioni (1).

Per i *vini* (Protocollo n. 14) l'Accordo prevede l'apertura a favore della Grecia, da parte della Repubblica Federale tedesca, dei Paesi del Benelux e della Francia (quest'ultima solo per i moscati di Samos), di contingenti tariffari entro determinati limiti e a condizioni paragonabili a quelle che accompagnano l'apertura, sempre da parte dei citati Paesi della C. E. E., di contingenti per vini a favore di altri Paesi membri della Comunità.

Per le *uve secche* – che costituiscono una voce particolarmente importante per l'economia ellenica, in vista di raggiungere un equilibrio fra le importazioni greche dalla Comunità (che è prevedibile aumenteranno) e le esportazioni elleniche – l'Accordo prevede una riduzione accelerata dei dazi doganali e l'applicazione anticipata della Tariffa esterna comune (Protocollo n. 17).

Per i *tabacchi greggi* ed i *cascami di tabacco* (Protocollo n. 15) è stata anche prevista – come per le uve secche e per gli stessi motivi – la riduzione accelerata dei dazi doganali e l'applicazione anticipata della Tariffa esterna comune. Inoltre la Francia e l'Italia (Paesi a Monopolio di Stato) hanno assunto l'impegno di acquistare determinate quantità di tale prodotto. In particolare il Monopolio italiano si è impegnato ad acquistare in Grecia il 60 per cento delle sue importazioni di tabacco di tipo orientale, per un valore che, in ogni caso, non dovrà rappresentare un importo inferiore ai 2,8 milioni di dollari U. S. A. L'Italia assume tale impegno per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo; alla fine di questo periodo il nostro Monopolio può scegliere tra il mantenimento dell'impegno precedente ovvero l'assunzione di un nuovo impegno: acquistare in Grecia tabacco per un quantitativo pari alla media delle importazioni italiane di tabacco greco nel triennio 1957-59, aumentata in proporzione equivalente all'aumento medio delle importazioni di tabacco greco, nello stesso periodo, che si verificherà, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, negli altri Paesi C. E. E.

Da parte greca è stata ripetutamente sottolineata la importanza eccezionale rappresentata dall'esportazione dei tabacchi e delle uve secche nell'economia ellenica ed è stata, di conseguenza, richiesta la partecipazione della Grecia alla elaborazione della politica agricola comune almeno per questi due prodotti. I Sei, dato che una tale partecipazione avrebbe costituito una indebita interferenza negli affari comunitari, hanno dichiarato che non intendevano istituire un'organizzazione comune di mercato per questi due prodotti. Tuttavia *per il tabacco* la Comunità ha ritenuto possibile – in via eccezionale e limitatamente alle prime due tappe previste dal Trattato di Roma, durante le quali, per l'agricoltura, le decisioni sono prese all'unanimità – ammettere che la Grecia si opponga all'adozione di determinate misure comunitarie che essa ritenga danneggino le possibilità greche di esportazione di tale prodotto. A partire dalla terza tappa (1° gennaio 1966) del periodo transitorio previsto dal Trattato di Roma, l'attuazione della politica agricola comune per il tabacco dovrà essere concepita

(1) Le esportazioni greche di agrumi, uva fresca e pesche verso la Comunità non dovranno superare i seguenti limiti:

a) subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione:

per gli agrumi 22.000 tonn.;
per le uve destinate al consumo diretto 15.000 tonn.;
per le pesche 40.000 tonn.;

b) a decorrere dal secondo e fino al quinto anno incluso: per ogni anno, il quantitativo accordato per l'anno precedente, aumentato del 20 per cento;

c) a decorrere dal sesto anno e fino alla scadenza del presente Protocollo, il quantitativo accordato per l'anno precedente, aumentato di una percentuale da stabilire dal Consiglio di Associazione.

tenendo conto non solo degli obiettivi generali della politica agricola della Comunità, ma cercando anche di non ostacolare il mantenimento e lo sviluppo delle importazioni di tabacco dalla Grecia. (Vedi Protocollo n. 16, relativo alla politica agricola comune per il tabacco).

5. – *Disposizioni finanziarie:* il Protocollo n. 19, allegato all'Accordo di Associazione della Grecia alla C. E. E. e che è parte integrante dell'Accordo stesso, prevede la concessione di prestiti sino ad un massimo di 125 milioni di dollari, in favore dell'economia greca. Questa somma dovrà essere utilizzata dalla Grecia entro i primi cinque anni a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione.

Dei 125 milioni previsti dal Protocollo finanziario per i primi cinque anni, una prima *tranche* di 50 milioni dovrà essere utilizzata entro i primi due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 3 del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella sua riunione di venerdì 23 marzo, e che viene ora esaminato dalle Camere, stabilisce che « ad un onere di 75 milioni di lire derivante dall'attuazione della legge stessa per l'esercizio finanziario 1962-63, sarà fatto fronte a carico del fondo globale istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio stesso, per provvedere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

I prestiti da concedere all'economia greca verranno effettuati dalla Banca europea per gli investimenti, ad un saggio d'interesse identico a quello praticato dalla Banca europea per gli investimenti, all'atto della firma dei contratti di prestito, con periodi di ammortamento variabili in funzione dei progetti finanziati e sino ad un massimo di 25 anni. È anche previsto l'abbuono, che andrebbe a carico dei sei Governi della C. E. E., di una parte degli interessi (3 per cento) sui prestiti destinati a finanziare bonifiche fondiarie, costruzioni di strade e produzioni di energia.

Poiché la Banca europea per gli investimenti agisce con i propri mezzi e per proprio conto ma sulla base di una garanzia offerta da sei Governi della C. E. E. (« mandato di credito »), nel caso che da parte greca non si dia esecuzione puntuale a tutti gli obblighi finanziari e pecuniari connessi con la concessione e con il graduale ammortamento dei prestiti, saranno gli stessi sei Governi che dovranno far fronte a questi obblighi in base ad una responsabilità individuale commisurata alla percentuale con cui essi hanno contribuito alla sottoscrizione del capitale della Banca europea per gli investimenti (l'Italia ha sottoscritto per un 24 per cento del totale). Poiché gli oneri che deriverebbero all'Italia da una mancata esecuzione da parte greca degli obblighi connessi con la concessione e con l'ammortamento dei prestiti della Banca europea dipendono dalla misura in cui la Grecia adempirà a tali obblighi, è evidente che è impossibile prevederne fin da ora l'esatto ammontare. Lo stesso dicasi per gli abbuoni d'interesse del 3 per cento all'anno sui prestiti destinati a finanziare la bonifica fondiaria, le strade e l'energia, poiché l'onere dei sei Governi dipenderà dalla presentazione o meno di tali progetti da parte greca, dalla loro importanza e dall'epoca in cui verranno presentati.

Il problema degli aiuti finanziari alla Grecia viene anche esaminato in sede N. A. T. O. e soprattutto in sede O. C. S. E. ove esiste il progetto di costituire un « consorzio » del tipo di quelli già esistenti per il Pakistan e per l'India. A tale « consorzio » i Sei potrebbero partecipare con i 125 milioni di dollari previsti dal Protocollo n. 19. I Greci hanno calcolato che il loro Piano quinquennale di sviluppo (1962-66) richiede una spesa di 900 milioni di dollari: se tale cifra fosse accettata dall'O. C. S. E. il « consorzio » – oltre ai 125 milioni dei Sei Paesi C. E. E. – dovrebbe trovare altri 775 milioni di dollari.

6. – *Disposizioni istituzionali:* per assicurare il buon funzionamento del regime associativo è stato previsto un sistema istituzionale basato sui seguenti principi:

a) la prima preoccupazione della Comunità, nel fissare tale sistema è stata quella di salvaguardare l'autonomia di funzionamento della C. E. E. in modo che i meccanismi previsti per l'Associazione non siano suscettibili di ostacolare sensibilmente il funzionamento delle istituzioni comunitarie.

Per questo motivo, non è stata considerata l'eventualità di una partecipazione diretta della Grecia alle istituzioni della Comunità ed è stato previsto per l'Associazione un sistema istituzionale particolare;

b) in secondo luogo, è stato deciso di fondare il sistema istituzionale sul principio del bilateralismo soprattutto perché l'Accordo di Associazione è concluso tra la Comunità in quanto tale e la Grecia: non si tratta di una unione doganale a Sette, ma di un'Associazione bilaterale che offre alla Gre-

cia la migliore garanzia per far valere i propri interessi nell'ambito dell'Associazione e viceversa.

La struttura del sistema è relativamente semplice e si articola in un Consiglio di Associazione composto, *da un lato*, dai Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dai Rappresentanti del Consiglio e della Commissione della C. E. E.; *dall'altro*, dai Rappresentanti del Governo ellenico.

Per quanto concerne i suoi poteri il Consiglio può prendere, *con l'unanime consenso delle parti*, decisioni che fanno obbligo, a ciascuna di esse, di prendere le misure necessarie per l'esecuzione di dette decisioni. Il Consiglio può inoltre formulare raccomandazioni.

L'importanza dei poteri devoluti al Consiglio dipende dal fatto che in numerosi casi essi integrano quelle disposizioni dell'Accordo che comportano solamente l'enunciazione di principi gènerali.

Il Consiglio di Associazione infine può prevedere la creazione di appositi Comitati per assisterlo nei suoi compiti.

7. – *Conclusione:* l'articolo 76 dell'Accordo stabilisce che l'Accordo stesso « entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica ». Quando il funzionamento dell'Accordo avrà permesso di prevedere l'integrale accettazione, da parte della Grecia, degli obblighi derivanti dal Trattato di Roma, le parti contraenti esamineranno la possibilità di un'adesione della Grecia alla C. E. E.

In via conclusiva, è opportuno rilevare che l'accordo in questione ha, oltre che importanza economica facilmente desumibile da quanto su esposto, anche importanza politica.

Esso, infatti, ha, come suo obiettivo finale, il rafforzamento dei legami politici e spirituali che tradizionalmente uniscono la Grecia al ciascuno dei sei Paesi della C. E. E. Costituisce, inoltre, il riconoscimento dell'importanza politica e geografica che il mondo occidentale attribuisce alla Grecia e conferma che la solidarietà europea nel quadro atlantico è fondata anche su di una stretta ed operante solidarietà economica.

Per tutti questi motivi si rivolge invito a voler approvare, con la massima sollecitudine possibile, il disegno di legge relativo alla ratifica ed alla esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli atti connessi.

VEDOVATO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia:

a) Accordo istitutivo di un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia con Protocolli, Atto finale e Scambio di Note, firmati in Atene il 9 luglio 1961 ed atti connessi;

b) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per la applicazione dell'Accordo suddetto firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed atti connessi;

c) Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di cui alla lettera a) firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed atti connessi.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità agli articoli 76, 6 e 5 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1.

ART. 3.

Il Governo è autorizzato fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati all'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.

ART. 4.

All'onere di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-63, sarà fatto fronte a carico del fondo globale istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso per provvedere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.